



COMUNE di MONTEGALLO
Provincia di Ascoli Piceno
Frazione Balzo – Piazza Taliani n.5
63094 MONTEGALLO
Telefono 0736 806122 – Fax 0736 806102
e-mail: infoposta@comune.montegalzo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n.58 del 20/11/2020

Registro Particolare n.58 del 20/11/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di abbattimento alberi pericolanti.

IL SINDACO

VISTA la segnalazione di un albero pericolante situato nella propria proprietà in Frazione Balzo, in prossimità dell'area S.A.E.;

RICHIAMATO l'art.10 comma 2 della Legge Regionale Marche 23 febbraio 2005, n. 6, che stabilisce *“I tagli boschivi sono autorizzati dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), o dalle Province per il restante territorio con riferimento alle prescrizioni di massima di polizia forestale emanate dalla Giunta regionale.”*

VISTA la nota Prot. n.2110 del 16/10/2020 dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione acclarata al Prot. Com.le n.5389 del medesimo giorno, riportante *“[...]radifica un filare di costituito da diverse piante di Roverelle con diametri ed altezze variabili, una di esse risulta sradicata con forte inclinazione verso una delle abitazioni dell'adiacente S.A.E., ...omissis... si comunica che nulla osta al taglio e rimozione del materiale di risulta relativo alla pianta di Roverella sradicata, rappresentando di fatto la stessa rovina e pericolo per la pubblica incolumità.”*

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità, procedendo con urgenza all'abbattimento del suddetto albero;

VISTO il DPR 13 febbraio 2017, n. 31 recante *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*;

VISTO l'art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale Marche 23 febbraio 2005, n. 6;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, l'abbattimento della Roverella sradicata situata nel terreno individuato catastalmente al Foglio n.25 Part. n.115, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

PRESCRIVE

che per l'esecuzione dei lavori di cui all' oggetto si dovranno osservare le condizioni particolari appresso riportate:

- Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
- Di eseguire le operazioni di potatura delle restanti piante di Roverella come da nota Prot. n.2110 del 16/10/2020 dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

AVVERTE

- che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di vegetazione – rami, arbusti, alberi o parti di essi - il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;
- che l'amministrazione Competente per il procedimento è il Comune di Montegallo (AP);
- che il Responsabile Unico del Procedimento è Sergio Fabiani, Responsabile dell'Ufficio Territorio e Ambiente del Comune di Montegallo (AP);
- che gli atti sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montegallo (AP) per essere visionati negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, previo accordo telefonico al numero 0736806122 o via mail all'indirizzo tecnico@comune.montegallo.ap.it;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune;
- La trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Prefettura di Ascoli Piceno;
 - all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;
 - al Comando dei Carabinieri Forestali Stazione Parco di Montegallo;
 - all'Ufficio di Polizia Locale;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale;incaricati al controllo dell'osservanza di quanto prescritto dalla presente ordinanza;

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si rende noto che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ricorso al T.A.R. della Regione Marche per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034;

ovvero

- entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Montegallo, li 20/11/2020

IL SINDACO
Sergio Fabiani

